

Silvia Massi

**Le qualifiche
pubblicistiche nel diritto
penale dell'impresa**



Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-1781-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2008

INDICE

PREMESSA.....	1
---------------	---

CAPITOLO I

LE QUALIFICHE SOGGETTIVE PUBBLICISTICHE

Sezione I

1. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. La concezione oggettiva e soggettiva della qualifica. Evoluzione della dottrina e della giurisprudenza	3
2. Segue. La riforma del 1990 e la consacrazione della concezione oggettiva.....	8
2.1. Segue. Sulla concezione oggettiva della qualifica.....	10
3. In particolare l'evoluzione giurisprudenziale sull'attività bancaria.....	14

Sezione II

4. Contributo fornito al tema delle qualifiche soggettive dalla dottrina sul reato funzionale.....	20
5. Il pubblico agente di fatto. L'usurpatore di funzioni.....	29
6. Il reato funzionale nella prospettiva del nuovo art. 2639 c.c.....	34
7. Conclusioni sul significato del reato funzionale in ordine alle concezioni della qualifica del soggetto attivo.....	38

Sezione III

8. La funzione pubblica e i suoi tipi. I parametri di definizione “esterna” della medesima.....	40
8.1. Segue. I parametri di definizione “interna”.....	43
8.2. Segue. La nozione di incaricato di pubblico servizio.....	46
9. I limiti concreti ad una corretta applicazione della concezione oggettiva. In particolare il rapporto tra organizzazione e attività operativa.....	47

CAPITOLO II

LE “DEVIAZIONI” GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI QUALIFICHE PUBBLICISTICHE

1. I più significativi indirizzi giurisprudenziali in materia di qualifiche pubblicistiche. La tendenza giurisprudenziale ad estendere la nozione di pubblico agente. Critica.....	51
2. La giurisprudenza che applica correttamente la concezione oggettiva.....	54
3. In particolare sulla giurisprudenza che assume la concezione oggettiva in termini distorti. Il “criterio dell’impiego di denaro pubblico”.....	56
4. In particolare sul rapporto di lavoro tra pubblici dipendenti e p.a., la questione del cartellino rilevatore delle presenze.....	59
5. La giurisprudenza che fa riferimento non alla specifica mansione, ma all’insieme delle mansioni svolte dal soggetto.....	63
6. La giurisprudenza che attribuisce la qualifica pubblicistica rispetto ad attività che perseguano fini strumentali a quelli perseguiti dall’ente pubblico.....	64
7. Segue. Le attività aventi carattere accessorio, preparatorio o sussidiario rispetto ai fini istituzionali.....	67
8. Attribuzione della qualifica pubblicistica per l’inserimento dell’attività in una procedura pubblica.....	69
9. La giurisprudenza che di fatto segue la concezione soggettiva della qualifica pubblicistica.....	70

10. Qualifica attribuita in ragione degli speciali doveri posti in capo al privato. La questione dell'attribuzione della qualifica pubblicistica in capo al difensore	72
---	----

CAPITOLO III

L'ENTE PUBBLICO PRIVATIZZATO

1. La partecipazione dello Stato nell'economia.....	77
2. La trasformazione degli enti pubblici in società di diritto privato.....	81
3. Sulla giurisprudenza in materia di enti pubblici economici.....	86
3.1. In particolare sulla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato.....	90
3.2. In particolare, sulla privatizzazione dell'ANAS.....	93
3.3. In particolare sulla privatizzazione dell'ENEL.....	97
4. Il controllo della Corte dei Conti quale parametro per attribuire il carattere dei pubblici all'ente.....	99
5. Le società a partecipazione pubblica. In particolare la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili.....	101
6. Gli enti privati che agiscono con vincoli pubblicistico.....	106
7. L'attività negoziale della p.a. In particolare sugli enti pubblici che agiscono nella veste di privati.....	109
7.1. Segue. In particolare sull'attività radio-televisiva.....	115
8. La definizione di organismo pubblico nella normativa comunitaria e nel "codice degli appalti".....	119
9. Zone grigie e il dubbio sull'interpretazione.....	124

CAPITOLO IV

LA QUALIFICA PUBBLICISTICA COME OGGETTO DEL DOLO

1. Riflessi della qualifica sull'oggetto del dolo e sull'ambito di rilevanza dell'errore.....	129
2. Segue. La qualifica soggettiva come elemento modificativo del titolo di reato.....	133
3. In particolare sulla qualifica pubblicistica quale oggetto del dolo.....	136

CAPITOLO V

LA CONCEZIONE “OGGETTIVA” O “SOGGETTIVA” DELLA QUALIFICA PUBBLICISTICA A FRONTE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI COLLETTIVI

1. Enti pubblici e responsabilità amministrativa degli enti. Interpretazione della formula legislativa e analisi della dottrina in tema di enti pubblici economici.....	139
2. Limiti soggettivi all'applicazione del d. lgs. 231/200.....	145
3. Il testo della legge delega n. 300/2000.....	146
4. Interpretazione sistematica del decreto 231/2001 a fondamento della concezione oggettiva dell'ente.....	149
 CONCLUSIONI.....	 155

PREMESSA

Il tema delle qualifiche soggettive pubblicistiche rimane uno dei più tormentati del diritto penale, ancorché la riforma nel 1990 abbia meglio strutturato gli artt. 357 e 358 c.p. nel senso di rendere più netta la concezione oggettiva delle qualifiche medesime; concezione secondo la quale esse andrebbero attribuite solo in ragione della mansioni svolte in concreto dal soggetto, quali effettive espressioni di poteri e doveri di natura pubblicistica.

La riforma avrebbe dunque dovuto pacificare i contrasti interpretativi in materia. Ma ciò non è stato soprattutto sul versante della giurisprudenza, la quale, pur professando astrattamente di aderire alla concezione oggettiva della qualifica, spesso finisce col tradirne il significato. Sono infatti numerose le pronunce che si discostano dalla valorizzazione della specifica attività posta in essere dall'agente, guardando piuttosto all'insieme delle sue mansioni, ovvero al carattere strumentale delle medesime rispetto ai fini propri dell'ente pubblico. In taluni casi la giurisprudenza giunge a considerare in definitiva come risolutivo il mero rapporto di dipendenza del soggetto dall'ente pubblico.

L'importanza della definizione delle qualifiche pubblicistiche, e dunque dell'ambito di operatività dello statuto penale dei pubblici agenti, emerge anche in molti settori del diritto penale dell'impresa, ovviamente nei limiti in cui essi partecipino della natura pubblicistica delle attività.

Il problema si pone soprattutto con riferimento al settore degli interventi statali nell'economia, in particolare alla privatizzazione che ha coinvolto a partire dagli anni '90 i più importanti enti pubblici economici. Tale processo se per certi versi sembra oramai assorbito nell'assetto degli organismi statali (almeno in via teorica) in concreto porta con sé una serie di problemi, tra cui quello della potenziale titolarità delle qualifiche pubblicistiche in capo a coloro che in detti enti operino.

Invero il fenomeno della privatizzazione ha avuto una rilevanza non soltanto formale, a seguito dell'uso di schemi organizzativi di

diritto privato, bensì anche sostanziale, per il trasferimento a privati del controllo azionario delle società per azioni. Si tratta quindi di stabilire se la struttura societaria e il ricorso agli schemi del diritto privato comportino la radicale dismissione della originaria veste pubblicistica, anche ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Da subito precisiamo che la giurisprudenza, soprattutto quella amministrativistica, riconosce a detti enti natura di soggetti pubblici e ciò soprattutto con la motivazione che tali società conserverebbero connotazioni proprie della loro originaria natura pubblicistica e rimarrebbero comunque affidatarie di interessi pubblici. Si tratta allora di stabilire se risultino così vanificati gli effetti concreti della stessa scelta legislativa di privatizzare gli enti. Anche la giurisprudenza penalistica non manca di disconoscere gli effetti che la privatizzazione formale degli enti abbia prodotto sull'assetto organizzativo dei medesimi. In definitiva le loro attività si fanno rientrare nel quadro delle competenze pubblicistiche.

Il presente scritto si occupa infine del nuovo problema della definizione delle categorie degli enti pubblici economici e non economici nascente dalla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi. Il d.lgs. 231 del 2001 infatti esclude che tale responsabilità possa essere imputata in capo allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni aventi rilievo costituzionale. Si pone tuttavia la questione della definizione di della categoria degli "enti pubblici non economici" per la quale mancano sicuri indici formali. Tanto più sensibile è l'incertezza se si considera che gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali oscillano già in ordine alla definizione della più generale categoria degli enti pubblici. Sta di fatto che, rispetto all'ampia categoria degli enti pubblici economici, quella degli enti pubblici non economici sembra rivestire una portata residuale.

CAPITOLO I

LE QUALIFICHE SOGGETTIVE PUBBLICISTICHE

SOMMARIO: Sezione I. 1. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. La concezione oggettiva e soggettiva della qualifica. Evoluzione della dottrina e della giurisprudenza. - 2. Segue. Sulla concezione oggettiva della qualifica.- 3. In particolare l'evoluzione giurisprudenziale sull'attività bancaria.- **Sezione II.** 4. Contributo fornito al tema delle qualifiche soggettive dalla dottrina relativa al reato funzionale.- 5. Il pubblico agente di fatto e l'usurpatore di funzioni. 6. Il reato funzionale nella prospettiva de nuovo art. 2639 c.c.- 7. Conclusioni sul significato del reato funzionale.- **Sezione III.** 8. La funzione pubblica e i suoi tipi. I parametri di definizione "esterna" della medesima.- 8.1. Segue. I parametri di definizione "interna".- 8.2. In particolare, sulla definizione di incaricato di un pubblico servizio.- 9. I limiti concreti ad una corretta applicazione della concezione oggettiva. In particolare il rapporto tra organizzazione e attività operativa.

Sezione I

1. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. La concezione oggettiva e soggettiva della qualifica. Evoluzione della dottrina e della giurisprudenza.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla nozione di pubblico ufficiale¹ ha visto per lungo tempo e in modo esplicito contrapposte, almeno fino alla riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990 n. 86), la concezione soggettiva della qualifica e quella oggettiva².

¹ Da ultimo si segnalano sul tema i contributi di PRETE, *Servizi pubblici e qualifiche soggettive nei reati contro la P.A.*, in *Riv.pen.*, 2006, p. 501 s.; SCHIAVANO, *Gli amministratori delle società per azioni in mano pubblica: profili penalistici*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.*, 2005, 937 ss.

² Quanto alla dottrina relativa alla disciplina precedente alla riforma del 1990, senza pretesa di completezza, ANTOLISEI, *Sulla nozione di pubblico ufficiale*, in *Studi in onore di V. Manzini*, 1954, 27; CASTELLANA, *Profili di soggettività penale degli interventi pubblici nell'economia*, Padova, 1989; GALLO, *Pubblico ufficiale ed ente pubblico*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1951, p. 217; GRIPSIGNI, *Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*, in *Studi in onore di Manzini*, Padova, 1954, 567; GUARINO, *Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio*, in *Cass.pen.*, 1967, 3; MALINVERNI, *Pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio nel diritto penale*, Torino, 1951; Id. voce *Pubblico ufficiale e incaricato*

Mentre la prima individua la titolarità della qualifica in base al rapporto di dipendenza del soggetto da un ente pubblico³; la seconda collega la qualifica medesima all'attività svolta in concreto dal soggetto, a prescindere dalla natura del rapporto con l'ente pubblico⁴; ed è quest'ultima l'impostazione seguita dal nostro legislatore, soprattutto nella formula risultante dopo la riforma del 1990.

La concezione soggettiva era invece propria del codice Zanardelli, il quale all'art. 207 definiva i pubblici ufficiali in termini frammentari ed incompleti come «coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni,

di un pubblico servizio, in Nss. D.I., vol. XIV Torino, 1967, 557; MARINI, *Criterio soggettivo ed oggettivo nell'interpretazione dell'art. 357 c.p.*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1959, 567; PEDRAZZI, *Problemi e prospettive del diritto penale dell'impresa pubblica*, in *Cass.pen.*, 1966, 370; RAMACCI, *Prospettive dell'interpretazione dell'art. 357 c.p.*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1965, 861; RAMPIONI, *Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1984; SEVERINO DI BENEDETTO, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1984; TAGLIARINI, *Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale*, Milano, 1973 VINCIGUERRA, *Impiego presso ente pubblico e qualità di incaricato di un pubblico servizio*, in *Riv.it.dir.proc.pen.* 1966, 593. Per una panoramica sulla evoluzione in ordine all'interpretazione degli artt. 357 e 358 c.p., Cfr. DEL CORSO, *Pubblica funzione e pubblico servizio di fronte alla trasformazione dello stato: profili penalistici*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1989, 1038. Per una analisi più completa sulla dottrina in tema di qualifiche soggettive pubblicistiche, precedente alla riforma del 1990, cfr. i classici testi di CASTELLANA, *op.cit.*, *passim*; SEVERINO DI BENEDETTO, *op. cit. passim*.

³ In tal senso, LEVI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, 1935, 30; MAGGIORE, *Diritto penale, parte speciale*, II, 144; MANCINI, *Trattato di diritto penale*, V, 2626; DEL CORSO, *Pubblica funzione e pubblico servizio di fronte alla trasformazione dello stato: profili penalistici*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1989, 1038. PICOTTI, *Le nuove definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in *Riv.trim.dir.pen.ec.* 1988, 278, rileva la predominanza della concezione soggettiva. Per una analisi critica delle teorie soggettive classiche, Cfr. SEVERINO DI BENEDETTO, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1983, 25 ss.

⁴ Seguono la concezione oggettiva della qualifica, anche prima della riforma del 1990, MANZINI, *Trattato di diritto penale*, V, Torino, 1950, 4 ss., spec. 11, in cui l'Autore evidenzia come «la qualità di impiegato non è essenziale per la nozione di pubblico ufficiale», dovendosi tale qualità riconoscere in capo al soggetto, impiegato o meno, che eserciti una funzione pubblica; MALINVERNI, *op. cit.*, 564; SEVERINO DI BENEDETTO, *op. cit.*, 49 ss.; CASTELLANA, *op. cit.*, 120 s.; 136 s.; 239. Segue la teoria oggettiva, sia pur in una prospettiva peculiare, RAMACCI, *Prospettive dell'interpretazione dell'art. 357 c.p.*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1966, 861 ss., spec. 888, il quale evidenzia infatti che «la qualificazione di una specifica attività come pubblica funzione non deve dipendere da un'indagine di mero accertamento della presenza di elementi descrittivi da diverse determinazioni normative del sistema»; perciò la qualificazione medesima deve trarsi «da una molteplicità di elementi di valore desumibili dall'esperienza storica politica e sociale del momento in cui si applica la norma».

anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello stato, di una Provincia o di un Comune; 2) i notai; 3) gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario»; inoltre prevedendo che «ai pubblici ufficiali sono equiparati, per gli stessi effetti, i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti ed i testimoni, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni»⁵.

La definizione di pubblico ufficiale e di pubblico servizio contenuta nel codice Rocco diverge radicalmente da quella del suo antecedente storico, sia perché rifiuta la tecnica della elencazione, utilizzando categorie generali cui ricondurre tutte le diverse tipologie di pubblico agente, sia perché sembra non riconosce rilevanza al rapporto di dipendenza del soggetto dall'ente pubblico, incentrandosi piuttosto sulla natura della mansione esercitata.

In particolare l'originaria stesura del codice Rocco, precedente alla riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990 n. 86), prevedeva all'art. 357 c.p. che, «agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1) gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che esercitano permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria. L'art. 358 c.p. definiva la figura dell'incaricato di un pubblico servizio con riferimento «1) agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico che presta, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio; 2) ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio».

Si precisa innanzi tutto che la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio, per la formula «agli affetti della legge penale», ha un significato autonomo rispetto a «quelle

⁵ Della figura dell'incaricato di un pubblico servizio il codice del 1889 non dà alcuna definizione: essa viene soltanto menzionata all'art. 326, norma che prevedeva una forma di ingiuria aggravata dalla qualità di incaricato di un pubblico servizio del soggetto passivo del reato.

“generiche” del diritto pubblico generale»⁶. In particolare la dottrina ha rilevato che tale riferimento significherebbe che agli effetti della legge penale i soggetti andrebbero definiti guardando alle mansioni⁷.

Inoltre a fronte di una parte della dottrina e della giurisprudenza che ravvisavano nella formula contenuta nel codice Rocco i termini della concezione oggettiva della qualifica, e ciò anche alla luce degli stessi lavori preparatori del codice medesimo, in cui veniva espressa la volontà di prescindere dall'appartenenza del soggetto all'ente pubblico, incentrando l'attenzione sull'atto di esercizio della funzione o servizio⁸, non mancavano voci dissonanti, che tendevano a ravvisare i canoni della concezione soggettiva.

Forse il dubbio interpretativo poteva essere imputato al riferimento che i n.1 degli artt. 357 e 358 c.p. facevano agli «impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico», giacché ad «una coerente visione oggettiva» sarebbe bastato il contenuto del n. 2 degli articoli suddetti⁹. Tuttavia, come la dottrina ha giustamente rilevato, tale «eccesso definitorio» servì «a precisare che il rapporto di impiego pubblico non bastava a costituire le qualifiche soggettive pubblicistiche. L'unico elemento necessario e sufficiente restava l'esercizio di mansioni pubbliche»¹⁰.

Ciò produsse non poche incertezze che sul fronte della giurisprudenza si tradussero talora nella valorizzazione dei canoni della concezione soggettiva, talaltra nella distorsione della concezione

⁶ Per una prospettiva autonomistica CASTELLANA, *Profili di soggettività penale degli interventi pubblici nell'economia*, cit., 106 s., la quale precisa anche che si debba negare immediata rilevanza penale alle leggi extrapenali che attribuiscono rilevanza penale a determinate qualifiche, comunque trattandosi di verificare la corrispondenza di tali norme con il dettato degli artt. 357 e 358 c.p.; MALINVERNI, *op. cit.*, 563 ss.; da ultimo, Cfr. MASUCCI, *'Fatto' e 'valore' nella definizione del dolo*, Torino, 2004, 252. Al contrario DEL CORSO, *op. cit.*, 1041, spec. nota 6, ritiene che la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio possa trarsi dal diritto costituzionale ed amministrativo, anche per quel che risulta dai lavori preparatori del codice del 1930. Anche SEVERINO DI BENEDETTO, *op. cit.*, 7, assume l'unitarietà nell'ordinamento di tali nozioni.

⁷ FIORELLA, *Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità*, in *Enc.dir.*, Milano, 1992, 566.

⁸ Cfr. *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, pt. II, Roma, 1929 § 334, 335 p. 114 s. e § 357, p. 118.

⁹ FIORELLA, *Ufficiale pubblico*, cit., 565.

¹⁰ FIORELLA, *op. e loc. ultt. citt.*

oggettiva verso una concezione iper-oggettiva, come nel caso della giurisprudenza relativa alla qualità di operatore bancario, che sarà analizzata nel prosieguo della trattazione.

Nel quadro delineato, caratterizzato da un consistente grado di incertezza definitoria, la giurisprudenza il più delle volte mostrava di uniformarsi ai diversi criteri elaborati dalla dottrina come quello teso a valorizzare il contributo del soggetto a formare o a manifestare la volontà dell'ente¹¹, ovvero l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi¹², talora mostrando di aderire all'interpretazione della dottrina secondo la quale la qualifica di pubblico ufficiale non discenderebbe da una investitura formale e duratura, ma dal concreto ed effettivo esercizio di pubbliche funzioni, permanenti o temporanee, gratuite o retribuite, volontarie o no¹³.

Una attenta dottrina ha comunque messo in rilievo che se da un lato la giurisprudenza non mostrava problemi ad accogliere la concezione oggettiva nelle ipotesi in cui si trattava di estendere la titolarità della qualifica, ravvisando la medesima in capo a soggetti non inquadrati nella pubblica amministrazione, eppure preposti a svolgere una mansione di natura pubblicistica, si incontrava una certa difficoltà ad assorbire la medesima concezione nella prospettiva inversa in cui il soggetto, ancorché dipendente di un ente pubblico, rispetto alla specifica mansione avesse agito nella veste di privato¹⁴.

La tendenza era dunque quella di adottare la concezione oggettiva a senso unico, e cioè solo nel senso di estendere la titolarità della qualifica pubblicistica¹⁵.

¹¹ Così, MALINVERNI, *Pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio nel diritto penale*, cit., 10. In giurisprudenza, Cfr. tra le tante, Cass. 13/9/1990, Banchini, in *Cass.pen.*, 1992, 73; Cass. 13/9/1990, Volpi, Ced 185285.

¹² Cfr. in dottrina PANNAIN, *op. cit.*, 30 ss., il quale individua quali «indici sicuri della qualità di pubblico ufficiali», il potere di certificazione, il potere autoritario di coazione, nel contributo alla formazione della volontà dello Stato o di altro ente pubblico. In giurisprudenza guardano ai poteri autoritativi o certificativi, quali indici di attribuzione della qualifica, Cass., 9/7/1981, Antonelli, in *Cass.pen.*, 1982, 1321; Cass. 16/4/1975, Codisponti, in *Cass.pen.*, 1976, 741.

¹³ Cfr. Cass. 23/8/1988, Santoro, in *Cass.pen.*, 1989, 1465; Cass., 7/12/1972, Marchi, in *Cass pen.*, 1973, 1258.

¹⁴ In questo senso, Cfr. FIORELLA, *Ufficiale pubblico*, cit., 564.

¹⁵ FIORELLA, *op. e loc. ult. citt.*